

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

Lettera Circolare

Prot. n. DCPST/A4/RS/1000

Roma, **26 marzo 2007**

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

e, per conoscenza:

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - LORO SEDI

OGGETTO: Attività a rischio di incidente rilevante. Dati identificativi e responsabilità del gestore e dell'estensore del rapporto di sicurezza.

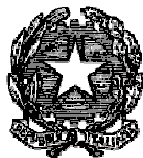
Si fa riferimento ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Dipartimento concernenti l'identificazione e la responsabilità del gestore e dell'estensore del rapporto di sicurezza delle attività a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs.334/99.

In considerazione degli aspetti connessi alla trasparenza dell'azione amministrativa di competenza, nonché ad eventuali problematiche emergenti in caso di contenzioso, vengono di seguito esaminati i pertinenti disposti normativi.

La redazione del rapporto di sicurezza è un obbligo del gestore (persona fisica o giuridica che gestisce o detiene l'impianto), così come precisato dal comma 1 dell'art.8 del D.Lgs.334/99.

In tal senso, il gestore è tenuto alla sottoscrizione del rapporto stesso che, in analogia con quanto già precisato per la notifica di cui all'art.6 dello stesso D.Lgs.334/99 (cfr. nota Prot.DCPST/A4/RS/429 del 18 febbraio 2004), dovrà rispettare i disposti del D.P.R.445/2000 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Qualora subentri un nuovo gestore, sarà necessario che lo stesso provveda, nelle forme dell'autocertificazione, al tempestivo aggiornamento della notifica e della scheda di cui all'allegato V (cfr. art.6, comma 4, del D.Lgs.334/99, ed, in particolare, il



MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA RISCHI INDUSTRIALI

caso di variazioni delle informazioni di cui al comma 2) e che, contestualmente, assuma formalmente la responsabilità del contenuto del rapporto di sicurezza già presentato.

Per quanto concerne, invece, l'identificazione dell'estensore del rapporto di sicurezza, si ricorda che il comma 3 dell'art.8 del D.Lgs.334/99, come modificato dal D.Lgs.238/05, annovera tra i contenuti del rapporto di sicurezza l'indicazione del nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto stesso.

In ogni caso, fino all'emanazione dei decreti di cui all'art.8, comma 4, il comma 3 dell'art.28 del D.Lgs.334/99 richiama la conformità della redazione del rapporto alle indicazioni di cui al D.P.C.M. 31 marzo 1989 ed alle specificazioni contenute al punto 5 dell'Allegato A al D.M.2 agosto 1984 che, per la materia in argomento, prevedono l'indicazione del responsabile della progettazione esecutiva dell'impianto (segnalandone il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo), nonché l'indicazione del responsabile dell'esecuzione del rapporto di sicurezza (il tipo di qualificazione professionale e le esperienze nel campo).

Appare evidente, quindi, che il gestore risulta responsabile e firmatario della documentazione tecnica presentata all'autorità competente, rimanendo all'estensore del rapporto la responsabilità derivante dalla redazione di un atto professionale.

Si raccomanda, pertanto, sia nel corso delle procedure per la valutazione del rapporto di sicurezza, sia nell'ambito dell'attività di controllo di competenza, l'attenzione sulla verifica di aspetti apparentemente formali che, tuttavia, rivestono una rilevanza sostanziale in caso di controversie ed ai fini dell'instaurazione di corretti rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.

IL VICE-CAPO DIPARTIMENTO VICARIO
DIRIGENTE GENERALE - CAPO DEL C.N.VV.F.
(MAZZINI)